



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

DECRETO

Oggetto: Modifica Regolamento per la concessione dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio – 150 ore, ai sensi dell'art. 32 CCNL 16.10.2008

IL RETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il CCNL “Università” firmato il 16 ottobre 2008, ed in particolare l'art. 32;

VISTI i CCNL “Istruzione e Ricerca” vigenti;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. n. 107 del 6 febbraio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 39 del 16 febbraio 2024;

VISTO il Regolamento per la concessione dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio – 150 ore, ai sensi dell'art. 32 CCNL 16.10.2008 in vigore, emanato con Decreto Rettorale n. 982 del 24 ottobre 2022;

RAVVISATA la necessità di modificare il Regolamento vigente in alcune sue parti;

VISTA la proposta di modifica del “Regolamento per la concessione dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio – 150 ore, ai sensi dell'art. 32 CCNL 16.10.2008 (All. 1);

VISTA la delibera n. 170 del 24 giugno 2024 con la quale il Senato Accademico ha espresso il proprio parere favorevole alla modifica del Regolamento;

VISTA la delibera n. 162 del 25 giugno 2024 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del Regolamento;

DECRETA

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate, la modifica del “Regolamento per la concessione dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio – 150 ore, ai sensi dell'art. 32 CCNL 16.10.2008 (All. 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Brescia, data del protocollo

II RETTORE

(prof. Francesco Castelli)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER MOTIVI DI STUDIO – 150 ORE, ai sensi dell'art. 32 CCNL 16.10.2008

Articolo 1 - Obiettivi e finalità

Con il presente Regolamento vengono individuati i criteri di selezione per la concessione dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio del personale tecnico amministrativo, a tempo indeterminato, dell'Università degli Studi di Brescia di cui all'art. 32 del CCNL 16.10.2008 al fine di consentire il miglioramento culturale e professionale del personale.

Articolo 2 – Campo di applicazione e beneficiari

Il presente Regolamento si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 32 del CCNL 16.10.2008 i permessi sono concessi entro il limite del 3% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio di ogni anno con arrotondamento all'unità superiore, nella misura massima di 150 ore individuali annue, per frequentare corsi destinati al conseguimento di:

- Titoli di studio di scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale;
- Titoli di studio universitari e post-universitari.

Sono ammessi i titoli di studio rilasciati da scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

I permessi possono essere utilizzati esclusivamente per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgono durante l'orario di lavoro e per la preparazione dell'esame finale. E' esclusa l'attività di studio personale.

I dipendenti iscritti alle università telematiche, secondo quanto specificato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 12/2011, possono utilizzare i permessi anche per assistere alle lezioni trasmesse dalle università telematiche, con l'obbligo per il dipendente, attraverso la certificazione, di attestare che il collegamento è avvenuto durante l'orario di lavoro.

Articolo 3 – Presentazione delle domande e formazione della graduatoria

L'Università, entro il 20 settembre di ogni anno, emana una circolare con l'indicazione dei posti disponibili e della modalità per la presentazione delle domande con la relativa scadenza.

Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% (c.1, art. 11 CCNL 2003) l'Università provvede a redigere un'apposita graduatoria secondo i seguenti criteri:

- a) La precedenza è accordata nell'ordine ai dipendenti che frequentino corsi di studio:
 - della scuola media superiore (primo diploma di scuola superiore e di qualificazione professionale),
 - universitari (prima laurea),
 - post-universitari di durata almeno annuale (primo titolo)
- b) Nell'ambito di ciascuna delle tre categorie corrispondenti ai diversi livelli di studio sopra descritti, la precedenza viene concessa secondo l'ordine inverso al numero di anni per i quali sono stati già fruiti i permessi in oggetto.
- c) Ad ulteriore condizione di parità, la precedenza è data ai dipendenti di maggiore età.

Nel caso in cui l'anno precedente il dipendente non abbia potuto usufruire dei permessi a causa di un lungo periodo di malattia, potrà presentare nuovamente la domanda ed avrà la precedenza rispetto alle altre domande.



Articolo 4 – Modalità di fruizione

I permessi devono essere fruiti dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. Eventuali ore di permesso residue, e non ancora usufruite nel periodo di riferimento, verranno annullate.

Il personale che svolge un orario di lavoro inferiore alle 36 ore settimanali usufruisce di un numero di ore di permesso proporzionato alla percentuale di part time. Eventuali variazioni in corso d'anno del monte ore di lavoro comporterà l'adeguamento delle ore di permesso.

Il personale che prende servizio in corso d'anno e il personale che cessa dal servizio ha diritto ad un numero di ore di permesso proporzionato al numero dei mesi di servizio prestati o da prestare nel periodo di riferimento.

La fruizione dei permessi di durata superiore ad una giornata lavorativa dovrà essere preventivamente concordata con il responsabile della struttura, con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi. Il permesso potrà essere negato per esigenze di servizio.

Articolo 5 – Esclusioni

I permessi non possono essere concessi per un numero di volte superiore al doppio della durata del corso di studio.

Al termine dell'anno scolastico/accademico, i dipendenti che hanno fruito dei permessi in oggetto, dovranno autocertificare di aver sostenuto l'esame finale del corso di studio e per i corsi accademici di aver sostenuto almeno 2 esami con esito positivo. Nell'ipotesi di mancata autocertificazione, il dipendente sarà tenuto al recupero delle ore di permesso effettuate, entro il termine concordato con l'Amministrazione e non avrà diritto a richiedere i permessi l'anno successivo. In caso di mancato recupero, verrà disposta la decurtazione del trattamento economico corrispondente alle ore lavorative mancanti.

Articolo 6 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dall'1/11/2024.